



Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING IN CAPO ALLA SOCIETA' AMOS S.C.R.L. DI SERVIZI VARI - ATTO DI INDIRIZZO.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri (DAPO) e Logistica, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che:
 - questa Azienda Ospedaliera è socia di Amos s.c.r.l, società a capitale interamente pubblico costituita tra Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
 - la società ha scopo mutualistico e non lucrativo, ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del Codice Civile, e si propone di supportare i propri consorziati per l'espletamento delle attività istituzionalmente loro affidate;
 - la società eroga i suoi servizi esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto (in house) e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari, che limitano tali affidamenti e che impongono il controllo analogo;
 - secondo lo statuto vigente di Amos s.c.r.l., competono agli enti soci le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività oggetto dell'affidamento in house, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di espletamento delle suddette attività siano conformi al contratto e alle esigenze degli utenti (controllo analogo);
- richiamato l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che definisce:
 - controllo analogo: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

- controllo analogo congiunto: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - società in house: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- richiamato altresì il successivo articolo 16, che ai commi 1 e 3 prevede che le società in house ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto «...solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata...» e che gli statuti delle società in questione prevedano che «...oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci...»;
 - atteso che, ai fini della realizzazione del controllo analogo, per affidare *in house* i servizi di supporto all'attività sanitaria, le Aziende Sanitarie consorziate in Amos s.c.r.l. si avvalgono del “Comitato di controllo analogo”, che opera secondo i principi definiti dai direttori generali delle Aziende medesime e trascritti nei contratti di servizio, secondo il “Regolamento attuativo del controllo analogo” sulla società, predisposto dal Comitato stesso e approvato dall'Assemblea dei soci;
 - visto l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" [in seguito "Codice"], che così recita: *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.»*;
 - considerato che questa Azienda, sin dal 2005, ha affidato *in house* una serie di servizi tecnico/economali, amministrativi e di supporto all'attività sanitaria ad Amos s.c.r.l. e che l'affidamento dei predetti servizi ha comportato, nel corso degli anni, una progressiva riorganizzazione degli stessi, dando vita a un modello organizzativo che si è rilevato funzionale alle necessità dell'Azienda, in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni erogate;
 - tenuto conto che con determinazioni dirigenziali n. 2003, 2005, 2006 e 2010 del 29 dicembre 2023 sono stati prorogati fino al 31 marzo 2024 i seguenti servizi affidati direttamente *in house providing* alla società strumentale partecipata Amos s.c.r.l., in attesa di conclusione del procedimento di revisione di tutti i budget di commessa e dei costi proposti dalla società in questione:

- servizio ausiliario di assistenza alla persona degente;
 - servizio di attività tecnico sanitaria e logistica a supporto delle prestazioni cliniche del Laboratorio Analisi;
 - servizi amministrativi di supporto all'attività sanitaria;
 - servizi logistici di supporto all'attività sanitaria;
- preso atto che Amos s.c.r.l., a conclusione delle analisi di cui sopra, con nota protocollo n. 1731-2024 dell'8 febbraio 2024, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 5510 in pari data, ha comunicato l'importo dei canoni mensili e dei costi proposti per l'anno 2024, oltretutto le schede di commessa di ogni servizio da affidare e delle commesse con affidamento pluriennale, relative ai servizi di ristorazione degenti e dipendenti, di gestione archivio sanitario e amministrativo e quelli logistici di supporto alla gestione dei magazzini aziendali, validate dal comitato per l'esercizio del controllo analogo nella seduta del 30 gennaio 2024, proponendo per i suddetti servizi canone mensile e costi a far data dal 1° gennaio 2024, in regime di esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 s.m.i. "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", salvo conguagli a fine anno, da contabilizzare sui competenti conti economici di bilancio di questa Azienda per l'anno 2024, per gli importi totali da affidare di seguito riportati:
- a. servizio ausiliario di assistenza alla persona degente – canone mensile: € 705.200,00;
 - b. servizio di attività tecnico sanitaria e logistica a supporto delle prestazioni cliniche del Laboratorio Analisi – canone mensile: € 183.900,00;
 - c. servizi amministrativi di supporto all'attività sanitaria – canone mensile: € 167.900,00;
 - d. servizi logistici di supporto all'attività sanitaria – canone mensile: € 202.500,00;
 - e. servizio di ristorazione degenti e dipendenti – canone mensile: € 18.175,00 e costo pasto pari a € 6,65;
 - f. servizi di gestione archivio sanitario e amministrativo e logistici di supporto ai magazzini aziendali – canone mensile: € 124.550,00;
- preso altresì atto dell'indicazione espressa dal Comitato per l'esercizio del controllo analogo di procedere ad affidamenti pluriennali e ritenuto che la scelta di affidamento triennale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, possa generare economie gestionali legate ai contratti di forniture e a possibili razionalizzazioni dell'assetto operativo del personale;
- considerato che eventuali variazioni dei canoni mensili e dei costi relativi al periodo di affidamento dei servizi potranno essere effettuate da Amos s.c.r.l., previa verifica puntuale dei costi di gestione a seguito dell'approvazione delle schede di commessa e dei budget da parte del Comitato per l'esercizio del controllo analogo;
- appurato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Codice, che le condizioni economiche proposte da Amos s.c.r.l. sono congrue per il servizio quali-quantitativo reso dalla società, sia rispetto al costo applicato per la gestione integrale dei servizi, sia riguardo agli obiettivi di efficienza, di ottimizzazione delle risorse e di qualità del servizio sanitario e di assistenza da rendere alla collettività, e sono, altresì, convenienti rispetto alla modalità di gestione diretta, come risulta dall'analisi costi elaborata sulla base dei dati trasmessi dalla S.S. Amministrazione del Personale e dalla S.S. Controllo di Gestione relativamente ai costi aziendali, e sulla base dei dati acquisiti dalla S.S. DAPO e Logistica;

- considerato che tali benefici si possono sintetizzare con le declinazioni di seguito indicate:
 - universalità e socialità: assenza di finalità speculative, perseguendo, in quanto in house, un interesse pubblico, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 s.m.i.;
 - efficienza e qualità del servizio: comprovata esperienza nella gestione del servizio alberghiero di assistenza alla persona degente maturata e consolidata nel tempo, osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge alle società in controllo pubblico nell'esercizio della propria attività (in tema di trasparenza, anticorruzione, pubblicità, antimafia) che garantisce la gestione del servizio nel rispetto di principi cui la Pubblica Amministrazione ispira la propria azione amministrativa;
 - economicità derivante da economia procedimentale, celerità dell'affidamento, assenza di costi per procedure di gara e conseguente eliminazione di potenziale contenzioso collegato alla procedura stessa, economie derivanti dal minor carico amministrativo sui servizi di supporto che gestiscono le procedure legate alla gestione del personale dipendente, costi inferiori dovuti al diverso regime di fiscalità indiretta, immediatezza operativa, grazie ad economie di apprendimento maturate nell'esecuzione di precedenti attività svolte a favore dell'Azienda, garanzia di servizio con superamento delle dinamiche organizzative relative alla copertura delle assenze programmate o non programmate degli operatori, garanzia di formazione degli operatori quali addetti antincendio, con conseguente copertura dei turni richiesti dalle disposizioni dei VV.FF. nei presidi ospedalieri ove gli operatori sono presenti;
 - razionale impiego di risorse pubbliche, connesso alla celerità dei tempi di affidamento, nonché all'assoggettamento di Amos s.c.r.l. alla normativa pubblicistica prevista per le società a controllo pubblico che garantisce la gestione del servizio nel rispetto dei principi cui si ispira l'azione amministrativa;
- sottolineato che, secondo il modello che si è inteso a mano a mano configurare, Amos s.c.r.l. rappresenta una “diramazione organizzativa” delle Aziende Sanitarie costituenti, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle delle Amministrazioni suddette, tanto da potersi parlare di una mera “autoproduzione” del servizio;
- evidenziato che la società risulta essere in possesso di caratteristiche che continuano a garantire la corretta gestione dei servizi, un bilancio in utile e una solida situazione economica e patrimoniale in grado di consentire l'autosufficienza gestionale;
- considerata, infine, la possibilità per l'amministrazione pubblica e per la collettività degli utenti che accedono alle strutture ospedaliere di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione esternalizzata, quali in particolare:
 - la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali che assicurino le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
 - l'assenza di scopi di lucro in capo alla società in house, che non opera con lo scopo di distribuire i profitti tra i soci, ma con l'obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario, garantendo, quindi, che gli utili derivanti dalla gestione dei servizi siano totalmente destinati alla copertura dei costi del

servizio, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;

- i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'Azienda nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione dei servizi;
 - la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l'attività di controllo dei servizi e dei relativi contratti di gestione;
- richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n. 458 del 24 ottobre 2023 “Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle”, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. n. 311 del 22 giugno 2023 - Modifiche”, con la quale viene individuata la tipologia di atto da adottare nelle singole materie attribuite alle strutture dell'Azienda, prevedendo tra l'altro che gli affidamenti dei servizi *in house providing* siano adottati con determinazione del Dirigente della S.S. DAPO e Logistica, mentre l'attività di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e di esplicitazione di programmi da attuare sia adottata con deliberazione del Direttore generale;
- ritenuto pertanto di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica affinché provveda a tutti i successivi e ulteriori provvedimenti conseguenti e connessi all'adozione del presente provvedimento;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica affinché provveda a tutti i successivi e ulteriori provvedimenti conseguenti e connessi all'adozione del presente provvedimento e in particolare per l'affidamento *in house providing* in capo alla società strumentale Amos s.c.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, dei seguenti servizi:
 - servizio ausiliario di assistenza alla persona degente;
 - servizio di attività tecnico sanitaria e logistica a supporto delle prestazioni cliniche del Laboratorio Analisi;
 - servizi amministrativi di supporto all'attività sanitaria;
 - servizi logistici di supporto all'attività sanitaria;
3. di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica di procedere agli ulteriori e opportuni atti riguardanti gli affidamenti pluriennali ad Amos s.c.r.l. del servizio di ristorazione degenti e dipendenti e del servizio di gestione archivio sanitario ed amministrativo e

servizi logistici di supporto alla gestione dei magazzini aziendali, in scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2028;

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta per il periodo di vigenza dei suddetti contratti sarà oggetto di contabilizzazione e suddivisione per gli anni di competenza, da formalizzare con i provvedimenti richiamati ai precedenti punti 2 e 3.

Il Direttore Generale
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della Struttura Semplice
Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri
(DAPO) e Logistica
Costanzo dott.sa Michela

Firmatario della proposta di delibera n. 434/2024